



COMUNE DI AUGUSTA
UFFICIO DI GABINETTO

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: Viadotto Federico II di Svevia – Revoca Ordinanze Sindacali N. 32 del 02/08/2019, N. 35 del 28/08/2019 e N. 37 del 25/09/2019.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Sindacale N. 32 del 02/08/2019 si è disposta l'interdizione della circolazione stradale sul Viadotto Federico II di Svevia, ai mezzi pesanti, inclusi i bus di linea urbani ed extraurbani di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- con Ordinanza Sindacale N. 35 del 28/08/2019 si è disposta, con decorrenza dal 1° settembre 2019:
 - 1) L'interdizione della circolazione stradale sul Viadotto Federico II di Svevia, ai mezzi pesanti, inclusi i bus di linea urbani ed extraurbani di massa superiore a 3,5 tonnellate, limitando, altresì, la velocità di percorrenza massima a 30 Km/h;
 - 2) Di consentire il transito degli autobus di linea urbani ed extraurbani e dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine dal Ponte Rivellino Quintana, demandando a successive, apposite autorizzazioni l'eventuale passaggio di transiti ulteriori;
 - 3) Di invitare i soggetti gestori di autolinee urbane ed extraurbane a coordinare i propri orari di transito onde recare il minor carico possibile al Ponte Rivellino Quintana; a tal fine sarà convocata apposita riunione coordinata dal Comandante della Polizia Municipale.
- con Ordinanza Sindacale N. 37 del 25/09/2019 si è disposto, con decorrenza dal 25 settembre 2019 e fino al deposito degli esiti delle verifiche tecniche, a cura della Ditta "SIDERCEM s.r.l.", di consentire il transito degli autobus di linea urbani ed extraurbani e dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine dal Viadotto Federico II di Svevia, demandando a successive, apposite autorizzazioni l'eventuale passaggio di transiti ulteriori, limitando, altresì, la velocità di percorrenza massima a 30 Km/h;

VISTE le Ordinanze del Responsabile del IX Settore "Polizia Municipale" N. 174/PM/2019 e N. 184/PM/2019, con le quali, a seguito delle citate Ordinanze Sindacali, si è regolamentato il transito sul Viadotto Federico II di Svevia;

CONSIDERATO CHE:



- in data 14 marzo 2020 la Ditta “*SIDERCEM s.r.l.*” ha eseguito le “*Prove di carico statico*” e le “*Prove di carico dinamico*” su diverse campate del Viadotto Federico II di Svevia”;
- dalla relazione di collaudo depositata dalla predetta Società, al punto 4 “*CONCLUSIONE*”, si evince che: “... *l’esito delle prove può essere ritenuto positivo*”;

VISTA la nota Prot. N. 26607 del 22/04/2020, recante ad oggetto: “*Piano delle indagini di supporto alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Federico II*”, nella quale, all’esito delle summenzionate verifiche tecniche, il Responsabile del Procedimento di questo Ente, *Geom. Massimo Sulano*, pur precisando che “*rimane urgente e indifferibile effettuare i lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto*”, ritiene che: “... *sulla base dei dati positivi resi dalle prove di carico e dalle certificazioni depositate, si può autorizzare il transito sul Viadotto Federico II, senza limiti di massa*”;

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Responsabile del IX Settore “*Polizia Municipale*” N. 50/PM/2020 del 23/04/2020, con la quale si è disposto che:

1. Sul Viadotto “*Federico II di Svevia*” è consentito il transito ai mezzi pesanti senza limitazioni di massa;
2. È abrogato ogni altro provvedimento in contrasto con il presente;

VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO l’art. 50 c. 5 del T.U.E.L. che prevede in capo al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la competenza per l’emissione delle ordinanze contingibili e urgenti, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

TUTTO ciò premesso e considerato:

ORDINA

DI REVOCARE, con decorrenza immediata, quanto disposto con Ordinanze Sindacali N. 32 del 08/08/2019, N. 35 del 28/02/2019 e N. 37 del 25/09/2019.


Quanto sopra sancito sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei relativi segnali stradali, a norma del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L’apposizione della relativa segnaletica stradale, sarà tempestivamente curata dalla Squadra Lavori del Comune di Augusta su indicazione del Comando di Polizia Municipale, che avrà cura di provvedere tempestivamente all’adozione di ogni atto necessario e consequenziale all’adozione del presente provvedimento.

SI TRASMETTE

il presente provvedimento, per ogni effetto di legge, ai sottoelencati Enti, Uffici e Forze dell’Ordine:

- Alla Prefettura di Siracusa – PEC: protocollo.prefsr@pec.interno.it ;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Augusta – PEC: tsr25187@pec.carabinieri.it;



- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta – PEC: comm.augusta.sr@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Augusta – PEC: sr111.protocollo@pec.gdf.it ;
- All'Ufficio del Genio Civile di Siracusa – PEC: geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it ;
- All'Ufficio del Genio Civile – Opere Marittime di Palermo – PEC: geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it ;
- Al Dipartimento di Protezione Civile per la Provincia di Siracusa – PEC: serviziosr@pec.protezionecivilesicilia.it ;
- Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa – PEC: soprivr@certmail.regione.sicilia.it ;
- Al Comando Marittimo Sicilia – PEC: marisicilia@postacert.difesa.it ;
- Alla Capitaneria di Porto di Augusta – PEC: cp-augusta@pec.mit.gov.it ;
- Al Comando di Polizia Municipale di Augusta – PEC: poliziamunicipale@pec.comunediaugusta.it ;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa: com.siracusa@cert.vigilfuoco.it ;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Augusta – E-MAIL: dist.sr04.augustaterra@vigilfuoco.it ;

Per l'urgenza informativa, si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Informatico del Comune di Augusta www.comunediaugusta.it .

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso la presente ordinanza è ammissibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Augusta.

Dalla Residenza Municipale, li 5 GIU 2020



IL SINDACO
AVV MARIA CONCETTA DI PIETRO